

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO "GIROLAMO FRESCOBALDI" DI FERRARA

Delibera n. 16 del CA del 21/03/2022

Art.1 Principi generali

Il presente Regolamento viene emanato ai sensi e nel rispetto delle disposizioni dello Statuto del Conservatorio.

Art.2 Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette con Decreto del Presidente almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica.

In caso di mancanza del Presidente sono indette dal docente con maggiore anzianità di servizio di ruolo.

2. Il Decreto di indizione delle elezioni è reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio on line e sul sito web dell'Istituzione.

3. La Commissione elettorale, anche con funzioni di Seggio, è nominata con Decreto del Presidente reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio on line e sul sito web dell'Istituzione. La Commissione elettorale si insedia il giorno successivo al Decreto di nomina, e si insedia come Seggio il primo giorno di svolgimento delle operazioni di voto.

Art.3 Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo è costituito dai docenti in servizio presso il Conservatorio di Ferrara:

- con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- con contratto di lavoro a tempo determinato su cattedra in organico;
- con provvedimento di utilizzazione annuale.

2. L'elenco degli aventi diritto al voto è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web dell'Istituzione a cura della Direzione Amministrativa entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto di indizione delle elezioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco di cui al precedente capoverso sono segnalate al Direttore Amministrativo fino a cinque giorni prima della data del turno elettorale. Il Direttore Amministrativo, sentendo - ove occorra - la Commissione elettorale, provvede in via definitiva con atto scritto alla modifica e/o integrazione dell'elenco entro il secondo giorno antecedente la data del turno elettorale. Successive impugnative seguono l'ordinario *iter* presso la Magistratura Amministrativa.

Art. 4 Elettorato passivo

1. Ai sensi dell'art. 10 comma 3 dello Statuto, possono concorrere all'elezione per il Direttore del Conservatorio di Musica di Ferrara i docenti, anche di altre Istituzioni, che possiedono i seguenti requisiti:

- a.** Siano titolari di cattedra nei Conservatori o ISSM non statali;
- b.** Abbiano maturato in qualità di docenti un servizio effettivo di almeno tre anni di ruolo nei Conservatori o ISSM non statali ed in possesso di esperienza professionale e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
- c.** Non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale per le quali non siano stati già riabilitati;
- d.** Non abbiano riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultino rinviati a giudizio dal giudice delle indagini preliminari;



- e. Non siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo quinquennio.
- 2.** Le candidature, corredate da una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti, dal programma elettorale e dal curriculum, debitamente sottoscritti, dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Conservatorio con consegna *brevi manu* o via posta con raccomandata A/R o via pec entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di indizione delle elezioni del Direttore.
- 3.** L'elenco delle candidature ammesse è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web dell'istituzione a cura della Commissione Elettorale.
- 4.** Il candidato può indicare nel programma le modalità attraverso cui può essere contattato dagli elettori e può ritirare la propria candidatura mediante comunicazione scritta al Presidente del Conservatorio entro il giorno precedente le elezioni.

Art. 5 Commissione Elettorale

- 1.** La Commissione Elettorale sovrintende a tutte le operazioni elettorali.
- 2.** La Commissione elettorale è composta da tre docenti in servizio presso il Conservatorio. È nominata con apposito decreto dal Presidente del Conservatorio o in caso di impedimento, dal Vice-Presidente, e scelta tra i docenti interessati, che abbiano manifestato la propria disponibilità nei termini indicati dal Decreto di indizione delle elezioni, sulla base delle pari opportunità, dell'appartenenza ai diversi settori di insegnamento e della maggiore anzianità di servizio. Nel caso di insufficienti disponibilità, il Presidente provvederà a nominare i componenti della Commissione tra il corpo elettorale. Nel caso pervengano più disponibilità rispetto a quelle richieste, il Presidente provvederà a scegliere i candidati con maggiore anzianità di servizio di ruolo, e in caso di parità di anzianità di servizio, la precedenza sarà accordata ai candidati con maggiore anzianità anagrafica. Sarà altresì indicato n. 1 componente supplente di cui si farà menzione nel provvedimento di nomina del Presidente.
- 3.** La Commissione elettorale all'atto del suo insediamento nomina al suo interno un Presidente e un Segretario.
- 4.** La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a.** verifica l'elenco dell'elettorato attivo;
 - b.** verifica che le candidature siano presentate in conformità all'art. 4 del presente regolamento;
 - c.** verifica l'ammissibilità delle candidature in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento;
 - d.** dispone l'affissione all'albo pretorio on line e sul sito web dell'Istituto delle candidature ammesse;
 - e.** garantisce a ciascun candidato ammesso un apposito spazio di affissione, all'interno dell'Istituto, per la pubblicità elettorale;
 - f.** esamina e decide eventuali reclami in merito alle liste dell'elettorato attivo ed alle candidature;
 - g.** predisporre la scheda elettorale che riporta, in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati ammessi;
 - h.** controlla la regolarità delle operazioni di voto, garantendone la riservatezza;
 - i.** esamina e decide eventuali ricorsi di cui al successivo art. 10.
- 5.** Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.
- 6.** Eventuali impugnative avverso le decisioni della Commissione sono segnalate, fino a 5 giorni prima della data del turno elettorale, allo stesso Organo, che si pronuncia in via definitiva entro il terzo giorno antecedente la data del turno elettorale. Successive impugnative seguono l'ordinario iter della Magistratura Amministrativa.
- 7.** Il Presidente della Commissione elettorale rende pubblico l'esito delle votazioni e proclama l'eletto al termine delle operazioni di voto e di scrutinio di cui al successivo art. 9 e dispone la pubblicazione del risultato all'albo pretorio on line e sul sito web dell'istituzione.
- 8.** I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura.



Art. 6 Seggio Elettorale

1. Alle operazioni di votazione provvede la Commissione elettorale che istituisce essa stessa il Seggio elettorale.

Art.7 Operazioni di voto.

1. A ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dai tre componenti del Seggio elettorale, e contenente in ordine alfabetico i nominativi di tutti i candidati ammessi. L'elettore, previo accertamento dell'identità personale, accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed esprime la propria preferenza per un unico candidato contrassegnando con croce o barra la casella contenente nome e cognome del candidato prescelto. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente del Seggio elettorale nell'apposita urna.

Il voto è segreto, diretto e personale, non potendo essere espresso per lettera o per interposta persona.

2. La scheda è bianca qualora non vi risulti espressa alcuna preferenza da parte dell'elettore.

3. La scheda è nulla se diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di una sola preferenza tra quelle ammesse, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

4. Le schede bianche sono voti validamente espressi; le schede nulle ed i voti nulli non sono voti validamente espressi.

5. L'identità dell'elettore è accertata mediante riconoscimento diretto da parte di un componente del Seggio il quale appone la propria firma accanto alla firma dell'elettore. In assenza di riconoscimento diretto l'elettore produrrà un idoneo documento di identità. Ciascun elettore, prima dell'operazione di voto, appone la propria firma sul registro dei votanti.

6. Gli elettori diversamente abili o fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o conoscente da loro scelto. L'elettore è tenuto a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione Elettorale, almeno due giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, salvo impedimenti oggettivi appositamente documentati. L'accompagnatore apporrà la propria firma accanto a quella dell'elettore sul registro dei votanti. Nessun elettore del Seggio può esercitare le funzioni di accompagnatore.

Art. 8 Metodo d'elezione - Quorum (*)

1. Ciascuna votazione sarà valida se avrà votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* la votazione dovrà essere ripetuta secondo il calendario indicato nel decreto di indizione delle elezioni.

2. Alla prima votazione valida risulta eletto il candidato che avrà riportato un numero di preferenze non inferiore alla metà più uno dei voti validamente espressi.

3. Qualora nessun candidato raggiunga detta maggioranza si procede ad un secondo turno di votazioni, nella medesima giornata del primo turno, tra i due candidati che, nella prima votazione, abbiano riportato il maggior numero di voti. La seconda votazione è valida se partecipano al voto la metà più uno degli aventi diritto al voto e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto un numero di preferenze pari o superiore alla metà più uno dei voti espressi, arrotondato per eccesso.

4. Qualora nessun candidato risulti eletto con il secondo turno di votazione, si procederà ad una terza votazione tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, senza che sia richiesto alcun *quorum* di voti ricevuti, per cui sarà eletto il candidato che avrà conseguito il maggior numero di voti. L'eventuale terza consultazione sarà indetta dal Presidente del Conservatorio, o in caso di suo impedimento dal vice-Presidente. In caso di parità di voti, viene eletto il candidato con la maggiore anzianità di servizio maturato presso un Conservatorio o ISSM non statale, e in caso di parità di anzianità di servizio, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica.



Art. 9 Operazioni di scrutinio e pubblicazione dei risultati

1. Il Seggio Elettorale procede alle operazioni di scrutinio immediatamente dopo la chiusura di ciascun turno elettorale, senza soluzione di continuità. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale.

2. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e prima di procedere all'apertura delle urne il Seggio elettorale verifica che sia stato raggiunto il *quorum* richiesto per la validità della votazione. Il Presidente del Seggio Elettorale verifica quindi la corrispondenza del numero delle schede votate con il numero dei votanti e successivamente procede, in forma pubblica, allo scrutinio delle schede.

3. Al termine delle operazioni il Presidente del Seggio Elettorale, assistito dal Direttore Amministrativo, riporrà il verbale dello scrutinio, il registro dei votanti, le schede votate ed il residuo materiale delle votazioni in un plico debitamente sigillato, firmato sui lembi di chiusura da tutti i componenti del Seggio Elettorale. Tale plico sarà conservato agli atti del Conservatorio.

Art. 10 Reclami

Eventuali reclami avverso i risultati dovranno essere indirizzati alla Commissione Elettorale entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data della loro pubblicazione sul sito del Conservatorio sezione Albo Pretorio online. La Commissione Elettorale decide in via definitiva entro i successivi due giorni lavorativi, dandone comunicazione agli interessati e mediante pubblicazione sul sito. Eventuali successivi ricorsi sono disciplinati dalla normativa vigente.

Art. 11 Pubblicazione dei risultati definitivi delle elezioni e nomina del Direttore

Decorsi i termini di cui al precedente articolo i risultati delle elezioni diventano definitivi. Il Presidente dispone la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito Web dell'Istituzione dei risultati definitivi delle elezioni. Il provvedimento con i risultati elettorali definitivi viene trasmesso al MUR per il seguito di competenza. Il Direttore viene nominato con decreto del Ministro.

Art. 12 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio allo Statuto di autonomia del Conservatorio "G. Frescobaldi" di Ferrara, ed alla normativa vigente per le materie trattate in quanto applicabile.

() In un collegio di numero dispari, per consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale la maggioranza assoluta è costituita non già dalla metà più uno dei membri, bensì dal numero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti almeno per una unità, giacché anche quel numero supera, sia pure di una frazione, la metà del collegio. In altri termini, nel collegio composto da un numero dispari di consiglieri, l'espressione "metà più uno" non può essere interpretata in senso strettamente aritmetico ma va intesa, invece, nel suo significato razionale, essendo tesa a indicare la prevalenza numerica dei componenti il collegio, con riguardo alla preponderanza sulla metà, intera o frazionaria che sia, e da identificarsi nel numero immediatamente superiore alla stessa. Si perviene così a intendere l'espressione "metà più uno" come numero dei membri che, raddoppiato, supera il totale dei votanti almeno per una unità. (Orientamento del Consiglio di Stato n. 1135/1976).*